

- condannare la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento finanziario ⁽¹⁾, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui all'articolo 160, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dei punti 18.2 e 20 dell'allegato I (riguardante gli appalti) dello stesso e dell'obbligo di motivazione.

- La ricorrente sostiene che la decisione ARES (2022) 1027365, dell'11 febbraio 2022, è stata adottata in violazione dell'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento finanziario, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui all'articolo 160, paragrafo 1, del regolamento finanziario e dei punti 18.2 e 20 dell'allegato I (riguardante gli appalti) del regolamento finanziario, in quanto la Commissione ha utilizzato l'accordo sul livello dei servizi come criterio di selezione, sebbene i requisiti previsti in tale documento non possano, in nessun caso, essere considerati un criterio di selezione. Infatti, gli accordi sul livello dei servizi, per definizione, riguardano la qualità del servizio da eseguire e non la capacità degli offerenti di eseguirlo. Dal momento che la Commissione ha erroneamente utilizzato l'accordo sul livello dei servizi come criterio di selezione, l'intera procedura di aggiudicazione è illegittima.
- Inoltre, la Commissione avrebbe violato le suddette disposizioni e l'obbligo di motivazione, in quanto le motivazioni da essa fornite riguardo alla qualificazione dell'accordo sul livello dei servizi come criterio di selezione sarebbero erranee ed insufficienti.
- Di conseguenza, il presente motivo di ricorso si compone di due parti:
 - in primo luogo, la ricorrente sostiene che l'accordo sul livello dei servizi non riguarda la capacità degli offerenti di eseguire il contratto, ma la qualità del servizio da eseguire;
 - in secondo luogo, le motivazioni fornite dalla Commissione riguardo alla qualificazione dell'accordo sul livello dei servizi come criterio di selezione sono infondate e violano le disposizioni richiamate nel presente motivo di ricorso.

A sostegno del ricorso per risarcimento danni, la ricorrente sostiene che l'illegittimità della decisione impugnata le abbia causato un danno, costituito:

- dalla perdita dell'opportunità di aggiudicarsi un contratto di prestazione di servizi di cui al lotto 2 del DIMOS V;
- dagli oneri e dalle spese attinenti alla partecipazione alla procedura di gara.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 maggio 2022 — Cham Wings Airlines / Consiglio

(Causa T-255/22)

(2022/C 294/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cham Wings Airlines LLC (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2022/307 del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia⁽¹⁾, nella parte in cui si applica alla ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio del 24 febbraio 2022 che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia⁽²⁾, nella parte in cui si applica alla ricorrente; e
- condannare il Consiglio al pagamento di tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore manifesto nella valutazione dei fatti da parte del convenuto, avendo questi ritenuto che la ricorrente contribuiva alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione, mentre tale posizione sarebbe palesemente infondata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità, in quanto le conseguenze economiche delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente sarebbero disastrose e sproporzionate rispetto agli obiettivi che gli atti impugnati dovrebbero perseguire, ma non conseguono.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto la motivazione degli atti impugnati sarebbe puramente formale.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa e del diritto a un equo processo, in quanto la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di essere ascoltata prima dell'imposizione delle misure restrittive controverse, e in quanto non avrebbe potuto esercitare correttamente il suo diritto di difesa, compreso il suo diritto a un equo processo, segnatamente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. Se tale audizione preliminare si fosse svolta tempestivamente, la ricorrente avrebbe potuto informare il Consiglio circa la sua comunicazione del 13 novembre 2021 alla Commissione europea e la cessazione delle sue attività a Minsk.

⁽¹⁾ GU 2022, L 46, pag. 97.

⁽²⁾ GU 2022, L 46, pag. 3.

Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — Xpand Consortium e a. / Commissione

(Causa T-281/22)

(2022/C 294/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Xpand Consortium (Bruxelles, Belgio), NTT Data Belgique (Bruxelles), Sopra Steria Benelux (Bruxelles), Fujitsu Technology Solutions (Bruxelles) (rappresentanti: M. Troncoso Ferrer, L. Lence de Frutos e A. Rebollar Corrales, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 3 marzo 2022 di annullamento della procedura di aggiudicazione BUDG19/PO/04;